



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

70020 – CITTA' METROPOLITANA DI BARI - P.I. 00878940725

Piazza A. Moro n.10 - Tel. 080/3211200 - Fax 080/3211320 -

www.comune.cassanodellemurge.ba.it

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 25 MARZO 2020

Prot. 3600 del 25/03/2020

OGGETTO: Ordinanza orari farmacie.

IL SINDACO

VISTE/E e RICHIAMATE/E:

- l'art. 32 della Costituzione;
- il disposto dell'art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che statuisce "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per mesi sei lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale;
- la nota n. 1495 del 12 marzo 2020 della Regione Puglia;
- la nota della Regione Puglia n 1627/2020 avente ad oggetto "Comunicazione urgente. Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020 in materia di ricetta elettronica dematerializzata. Prime disposizioni applicative regionali in materia di ricetta farmaceutica";

- la Delibera dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani del 21 marzo 2020 esecutiva dal 23 marzo 2020;
- la sentenza del Consiglio di Stato n.1567 del 7 marzo 2019 "Conferma poteri del Sindaco";
- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 dispone in caso di emergenze sanitarie il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti e ritenuto sussistente, nell'odierna situazione, sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento "extra ordinem";

CONSIDERATO CHE:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- è necessario assumere immediatamente qualsivoglia misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19;
- sul territorio comunale è conclamata la presenza di un caso di contagio da COVID – 19 nonché di cittadini in isolamento per sospetto contagio dal predetto virus;
- per di più, dal 9 marzo u.s. (data di adozione del DPCM richiamato) ad oggi la descritta pandemia ha avuto incredibile espansione, legata a crescita esponenziale di contagi e vittime, sia a livello nazionale che regionale;
- ciò nonostante, i dati concernenti l'espansione pandemica e la relativa emergenza sanitaria che ne è originata - oggi drammaticamente intensa – unitamente alla situazione di criticità locale connessa al diffuso esercizio di pratica sportiva all'aperto impongono l'adozione, sul territorio locale, di ulteriori misure straordinarie (in aggiunta a quelle già licenziate) e orientate a garantire più efficace tutela dalla salute pubblica;
- nell'odierna situazione di emergenza la tutela del diritto fondamentale alla salute pubblica impone, secondo lo scrivente Sindaco, una temporanea compressione di altri diritti dei singoli, il cui esercizio può rappresentare occasione, pur non voluta, di assembramento persone e, per l'effetto, fattore idoneo ad incrementare la diffusione del virus a lesione del ridotto bene pubblico primario – costituzionalmente tutelato (principio peraltro affermato anche dal Tar Campania – Sezione Quinta - con decreto n. 1048/2020 del 18/03/2020);

ORDINA

in ossequio al disposto dell'art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000, e stante la sussistenza della straordinaria emergenza sanitaria in essere, sino ad ulteriori disposizioni Ministeriali e della Presidenza del Consiglio, che vengano osservati i seguenti orari di apertura - chiusura delle Farmacie presenti nel territorio comunale:

- mattina: 8,30 – 13,00
- pomeriggio: 15,30 – 19,00
- dopo le ore 19,00 deve essere garantito il servizio notturno della Farmacia di turno.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale;
- che la stessa sia trasmessa, per ogni opportuna diffusione:
 - al Prefetto di Bari;
 - alle Farmacie presenti nel territorio Comunale: Palazzo-Castellaneta, Giorgio Rosa, S. Maria degli Angeli;
 - all'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani;
 - al Fiduciario di Cassano delle Murge dell'Ordine dei Medici di Bari;
 - al Comando di Polizia Locale Cassano delle Murge;
 - al Centro Operativo Comunale Cassano delle Murge;
 - al Servizio di Protezione Civile di Cassano delle Murge;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Cassano delle Murge;
 - alla Regione Puglia servizio Protezione Civile.



IL SINDACO
Dott.ssa Maria Pia Di Medio